

Publicato il 07/02/2019

**N. 00191/2019 REG.PROV.COLL.**  
**N. 00836/2018 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**Lecce - Sezione Prima**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 836 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Giovanna Capoccia, Francesca Testi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziana Teresa Colelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Dirigente Servizio Regionale Aia -Rir non costituito in giudizio;

Provincia di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Marino Guadalupi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:*

per l'annullamento previa sospensione

delle note prot. 4701 del 03/05/2018 e sprot. 4718 del 04/05/2018, Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia, Sez. Autorizzazioni ambientali, Servizio AIA – RIR, comunicate alla Provincia di Lecce via PEC, rispettivamente, in data 3.5.2018 e 4.5.2018;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Provincia di Lecce il 14\8\2018 :

per l'annullamento, previa sospensione,

della nota prot. 0007175 del 2/7/2018 del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia, Sez. Autorizzazioni ambientali, Servizio AIA – RIR, comunicata alla Provincia di Lecce via PEC in data 2.7.2018.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia e di Provincia di Brindisi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2019 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. Con le note prot. 4701 del 03 maggio 2018 e prot. 4718 del 04 maggio 2018, il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia ha affermato che: *“le competenze ascritte alle Regioni dal co. 3 dell'art. 2 del d.lgs. n. 42/2017 si concretano in attività istruttoria che già viene ordinariamente espletata dalle Province per effetto della delega di funzioni discendente dalla l.r. n. 17/2007”*, pertanto *“la competenza all'espletamento delle attività volte a verificare l'idoneità del titolo posseduto e dei requisiti professionali dichiarati di cui ai commi 1 e 2 del richiamato articolo 22 permane in capo alle Province”*.

Avverso dette note è insorta la Provincia di Lecce con il ricorso in esame, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, articolando i seguenti motivi:

- *“Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di successione delle leggi nel tempo art. 11 e 15 Preleggi”*;
- *“Violazione e falsa applicazione degli artt. 20 – 25 del decreto legislativo 17.2.2017, n. 42; Violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 1 della l.r. 14.6.2007, n. 17; violazione art., 1 comma 2 della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per irrazionalità dell'azione amministrativa”*.

In estrema sintesi, la ricorrente argomenta l'illegittimità delle note impugnate deducendone il contrasto con il D.Lgs. 42/17 che avrebbe inteso attribuire alle regioni l'intera funzione di gestione delle attività istruttorie di verifica dei requisiti dei richiedenti.

La Regione Puglia si è costituita sostenendo che la delega di funzioni amministrative di cui all'art. 5 L.R. 17/2007 non sarebbe stata abrogata dalle nuove norme e concludendo per la reiezione del ricorso.

Con atto notificato in data 7 agosto 2018, la Provincia di Lecce ha presentato motivi aggiunti, chiedendo l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della nota prot. 0007175 del 2 luglio 2018 con cui la Regione Puglia ha confermato il contenuto delle due note già impugnate con il ricorso introduttivo del giudizio che occupa.

In data 25 ottobre 2018 si è costituita anche la Provincia di Brindisi, rilevando in particolare che, nelle more, erano stati pubblicati gli indirizzi interpretativi delle linee guida al D.Lgs. 42/2017 e concludendo per l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti presentati dalla Provincia di Lecce.

Alla Camera di Consiglio del 5 settembre 2018 parte ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare e, all'udienza del 9 gennaio 2019, la causa è stata introitata per la decisione.

2. Si procede con l'esame del ricorso introduttivo del giudizio, meritevole di accoglimento per i motivi che si vengono ad illustrare.

Con i motivi di ricorso, che per ragioni di contiguità logica possono essere esaminati congiuntamente, l'esponente deduce che il D.Lgs. 42/2017 avrebbe abrogato la previgente normativa in materia, facendo venire meno la delega di cui all'art. 5 comma 1 della L.R. 17/2007 in forza della quale le Province si occupavano della tenuta e gestione dell'elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale in luogo delle Regioni.

La Regione asserisce, invece, che la predetta disposizione sarebbe tutt'ora in vigore, *“atteso che inerisce all'esercizio del potere di organizzazione delle funzioni amministrative nella materia de quo”*. Conseguentemente, residuerebbe in capo alle Province la valutazione dei titoli e dei requisiti posseduti dagli interessati, sulla base delle istanze da questi presentate alle Regioni.

3. Queste le norme che regolano il caso di specie:

- La legge 26 ottobre 1995, n. 447, che ha stabilito, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, i principi fondamentali in materia di tutela dall'inquinamento acustico;
- Il D.P.C.M. 31 marzo 1998 che, nel dettare i criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico in acustica, ha previsto che i soggetti in possesso dei requisiti di legge per poter svolgere l'attività, devono presentare la domanda all'assessorato preposto all'ambiente della regione di residenza competente a rilasciare il relativo attestato di riconoscimento;
- La legge regionale Puglia del 14 giugno 2007, n. 17 che, in vigenza della predetta legge n. 447/1995, ha previsto che la tenuta e gestione dell'elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale già attribuita alla Regione ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 12 febbraio 2002 n. 3, a decorrere dal primo luglio 2007 è attribuita alla competenza delle province;
- Il D. Lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017 che, abrogato espressamente il previgente D.P.C.M. 31 marzo 1998, ha disposto che: è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica sulla base dei dati inseriti dalle regioni o province

autonome; la domanda di iscrizione nell'elenco è presentata al predetto Ministero; sempre il Ministero provvede direttamente alla gestione e pubblicazione del predetto elenco di cui al comma 1, cui è dato accesso alle regioni per gli adempimenti di competenza.

4. Osserva il Collegio che il predetto D. Lgs. n. 42/2017 è stato adottato nel dichiarato intento di armonizzare la normativa in materia di inquinamento acustico con le disposizioni normative di matrice europea, nonché di evitare la disomogeneità delle procedure amministrative registrate nella previgente gestione a livello regionale.

Si ritiene, pertanto, che il D.Lgs. in esame abbia abrogato la precedente disciplina, incompatibile con il nuovo regime e con l'esigenza di unitarietà sottesa alle nuove disposizioni.

In particolare, la delega per la tenuta e gestione degli elenchi su base provinciale, a suo tempo attribuita dalla Regione alle Province con l'art. 5, comma 1, della L.R. n. 17/2007, risulta superata da quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 21 del D.Lgs. n. 42/2017 - che prevedono la centralizzazione del suddetto elenco presso il Ministero dell'Ambiente che vi provvede direttamente, mediante idonei sistemi informatici, cui è dato l'accesso alle Regioni per gli adempimenti di competenza - e dal comma 3 dell'art. 22 - che attribuisce alla Regioni stesse il compito di verificare l'idoneità dei titoli di studio e dei requisiti professionali di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo.

Ogni competenza delle Province, pertanto, deve intendersi cessata con l'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, il quale all'art. 28, c. 2, precisa altresì che *“le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”*.

Peraltro, gli *“Indirizzi interpretativi per l'istruzione delle richieste di autorizzazione dei corsi abilitanti in acustica per tecnici competenti sottoposte al tavolo tecnico di coordinamento previsto dall'art. 23 del decreto legislativo n. 42 del 17 febbraio 2017”*, pubblicati il 23

luglio 2018 dalla stessa Regione Puglia, confermano la competenza della Regione in materia.

Il ricorso introduttivo del giudizio in esame, pertanto, è fondato.

5. Con i motivi aggiunti, l'esponente censura l'illegittimità della nota prot. 0007175 del 2 luglio 2018 con cui la Regione Puglia ha confermato il contenuto delle due note già impugnate con il ricorso introduttivo del giudizio che occupa, riproponendo le identiche censure ivi formulate.

Premette il Collegio che, per giurisprudenza costante, la distinzione tra atto meramente confermativo, e quindi non impugnabile, e atto di conferma in senso proprio, autonomamente impugnabile, è data dallo svolgimento, quanto al secondo, di una nuova istruttoria o di una rinnovata valutazione e ponderazione ovvero un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento (*ex multis*: C. di St. 5378/2018).

Orbene, nella fattispecie in esame, la nota gravata si limita a ripercorrere l'identico iter motivazionale delle precedenti, come peraltro rilevato dallo stesso ricorrente.

Trattandosi di atto meramente confermativo dei precedenti, i motivi aggiunti sono inammissibili.

6. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso introduttivo deve essere accolto ed i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili.

7. La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso introduttivo e dichiara inammissibili i motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere

Francesca Ferrazzoli, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Francesca Ferrazzoli**

**IL PRESIDENTE**  
**Antonio Pasca**

IL SEGRETARIO